



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

**DISCIPLINARE TECNICO
REGOLANTE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
Art. 5, lettera a), del Regolamento contributi
(approvato con deliberazione di Giunta n. 123 del 22 luglio 2019)**

La Camera di commercio di Torino prevede all'interno del proprio Preventivo economico e dell'eventuale Aggiornamento di bilancio una quota destinata al finanziamento di iniziative di promozione economica proposte da parte di terzi la cui specificità o unicità costituisca fattore di attrazione, qualificazione e potenziamento del sistema economico provinciale e sia coerente con le linee guida del piano strategico pluriennale adottato dal Consiglio.

Art. 1 – Soggetti destinatari dei contributi camerali

Possono accedere ai contributi camerali i seguenti soggetti: Associazioni riconosciute e non riconosciute, Fondazioni, Comitati riconosciuti e non riconosciuti, Enti pubblici, Università degli Studi e Centri di ricerca Pubblici, Consorzi e Società consortili a prevalente partecipazione pubblica, Agenzie formative di cui alla L.R. 63/95, art. 11, lettera b) ed Enti non profit, ad esclusione delle società, anche cooperative, di cui al titolo V del Codice Civile.

La tipologia sia del soggetto richiedente sia dell'iniziativa promossa dovrà essere senza fine di lucro e di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia e non dovrà essere suscettibile di sfruttamento imprenditoriale diretto da parte del richiedente.

Ogni proposta dovrà inoltre essere presentata in coerenza con il vigente piano strategico pluriennale della Camera di commercio di Torino.

Art. 2 – Formulazione e termini di presentazione delle richieste di contributo

I soggetti che intendano ottenere contributi per il sostegno di un'iniziativa rilevante ai fini della promozione dell'economia provinciale, debbono far pervenire tramite pec - posta elettronica certificata o, nei casi consentiti dalla Legge, a mano o tramite posta la domanda alla Camera di commercio, contenente:

- a) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno
- b) la data di avvio e di termine (coincidente con la conclusione del progetto nella sua complessità, progettuale, organizzativa, economica/contabile) entro le quali l'iniziativa sarà realizzata
- c) la misura del contributo richiesto alla Camera di commercio di Torino

d) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, redatto in forma analitica, evidenziando tra le entrate i contributi richiesti ad altri soggetti e i proventi dell'iniziativa

e) Statuto e elenco dei soci (ad eccezione delle Associazioni presenti nel Consiglio camerale che, per norma, hanno già espletato tale formalità);

f) l'ultimo rendiconto economico/patrimoniale approvato ai sensi del proprio Statuto; i soggetti di nuova costituzione sono obbligati alla presentazione del preventivo economico/patrimoniale approvato dall'Assemblea;

Gli enti pubblici sono esclusi dagli adempimenti di cui alle lettere e) ed f).

L'ente camerale finanzia l'attività per un massimo di 12 mesi, prorogabile eccezionalmente secondo quanto previsto dal successivo art. 7 e comunque fino a una durata complessiva massima di 18 mesi.

Sono ammesse anche richieste per progetti da attuarsi e sostenersi finanziariamente da più soggetti (d'ora innanzi denominati "progetti congiunti"), in possesso dei requisiti di cui all'art. 1. Tali progetti devono essere presentati da uno degli attuatori del progetto (d'ora in poi denominato "soggetto capofila"), nominato con apposito documento da allegare alla domanda dagli altri partecipanti al progetto (d'ora in poi denominati "soggetti coproponenti"). Ogni aderente al progetto ha l'obbligo di predisporre il proprio budget e la descrizione dell'attività relativa al sottoprogetto di sua competenza; al momento della presentazione della richiesta, il "soggetto capofila" è tenuto alla presentazione del budget complessivo.

La Giunta camerale si riserva di emanare apposito Bando per la presentazione di richieste di contributo, come specificato nell'art. 10.

Art. 3 - Inammissibilità delle domande

Non possono essere ammesse al contributo camerale le domande:

- a) che comportino il finanziamento di attività i cui destinatari siano esclusivamente i medesimi proponenti, ovvero soggetti controllati e collegati;
- b) che siano presentate da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale (qualora dovuto);
- c) che non siano presentate secondo le modalità previste dal presente disciplinare;
- d) incomplete o di cui venga accertata la non veridicità dei dati forniti in relazione all'attuale o a precedenti richieste di contributo;
- e) che siano presentate da soggetti, i cui rappresentanti legali, amministratori o direttori risultino condannati, salvo intervenuta riabilitazione, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica ovvero per violazione di norme sulla sicurezza dei Lavoratori .

I progetti per cui viene richiesto il contributo dell'ente camerale dovranno rivolgersi a una pluralità di soggetti sul territorio, indipendentemente dall'iscrizione, appartenenza, affiliazione all'organizzazione dei proponenti.

Nel caso di progetti congiunti, tra i soggetti attuatori non dovranno sussistere rapporti di collegamento, controllo, affiliazione, partecipazione societaria o associativa.

Art. 4 - Impegno dei proponenti

Il proponente si impegna, al momento della domanda, a:

- a) fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria, nonché la relativa documentazione;
- b) collaborare al monitoraggio e alla valutazione dell'esito dell'iniziativa;
- c) dare visibilità esterna al contributo camerale secondo le modalità di volta in volta convenute con l'ente camerale e mediante adeguato e corretto uso del logo camerale secondo i criteri e con i limiti fissati dal relativo regolamento;
- d) presentare a fine progetto un rendiconto economico e finanziario dell'iniziativa asseverato da un revisore dei conti, secondo quanto definito nel "Modello A" allegato al presente Disciplinare tecnico, conciliato con il piano economico originario ;
- e) autorizzare l'eventuale controllo successivo con accesso ai documenti contabili, nelle forme di cui all'art. 11 del presente Disciplinare tecnico;
- f) dichiarare di non essere stato destinatario di provvedimenti di esclusione dalla partecipazione a procedure di erogazione di contributi camerali per comportamenti di grave negligenza o malafede nella gestione dei contributi emessi dalla Camera di commercio ai sensi del successivo articolo 11;
- g) dichiarare che, visto il comma 2 dell'art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito nella legge 30/07/2010, n. 122, la posizione dei propri organi collegiali, nonché dei titolari degli stessi, non contrasta con le disposizioni impartite dalla medesima normativa;
- h) qualora le attività oggetto della richiesta di contributo prevedano uno specifico vantaggio economico costituente Aiuto di Stato per le eventuali aziende coinvolte, provvedere per quanto di competenza alle registrazioni di cui al regolamento 31 maggio 2017 che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e al decreto direttoriale 28 luglio 2017 che fornisce le specifiche tecniche per l'utilizzo del sistema.

Art. 5 - Criteri di selezione

L'ente camerale indirizza, in coerenza con il proprio piano strategico pluriennale, gli interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi (di cui all'art. 3, lettera c, numero 1 del Regolamento "Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità dell'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241 approvato con deliberazione di Consiglio n. 10 del 16 ottobre 2008" e modificato con deliberazione di Consiglio n. 19 del 17 dicembre 2012), tenendo conto paritariamente dei seguenti criteri generali e/o di eventuali ulteriori criteri, anche prioritari, individuati di volta in volta e resi pubblici con la pubblicazione del bando:

- a. incidenza diretta e duratura sul sistema socio-economico provinciale;
- b. innovatività dell'iniziativa, con particolare riferimento alle tematiche tecnologiche o di impatto sociale;
- c. novità dell'iniziativa;

- d. iniziative caratterizzate da intersettorialità, ovvero caratterizzate da contenuti o modalità di svolgimento originali ed innovativi, anche di tipo sperimentale;
- e. partnership con soggetti di altre categorie, enti pubblici e soggetti di altri territori;
- f. iniziative in grado di generare, sviluppare e potenziare il patrimonio di competenze;
- g. iniziative che favoriscano la promozione e l'immagine del territorio;
- h. particolare prestigio e/o valore economico sociale dell'iniziativa nell'ambito delle attività del soggetto proponente la medesima;
- i. iniziative che promuovono l'imprenditorialità, anche su mercati internazionali;

In caso di iniziative di cui ai punti c.2 e c.3 dell'art. 3 del Regolamento "Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità dell'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241 (approvato con deliberazione di Consiglio n. 10 del 16 ottobre 2008 e modificato con deliberazione di Consiglio n. 19 del 17 dicembre 2012)", la cui opportunità derivi dalla natura e dallo scopo delle iniziative in questione, la Giunta (c.2) e il Segretario Generale su proposta del Presidente (c.3) hanno facoltà di finanziare le medesime secondo le modalità stabilite dal presente Disciplinare e dal citato Regolamento.

Art. 6 - Limite dell'intervento finanziario camerale

I progetti ammessi al contributo verranno finanziati per un importo massimo che non potrà eccedere il 50% dei costi preventivati; l'ente camerale potrà discrezionalmente decidere percentuali di contribuzione minori in riferimento alla rilevanza del progetto presentato ed alle disponibilità di bilancio.

Per i contributi superiori a euro 20.000,00 è facoltà dell'Ente camerale di ammettere pagamenti frazionati sulla base della documentata dichiarazione dell'ente proponente attestante l'avanzamento dell'iniziativa e limitatamente alla parte del contributo ad esso corrispondente.

Nel caso di progetti congiunti, i limiti sopraevidenziati si riferiscono al budget complessivo; il contributo erogato ai singoli soggetti attuatori non potrà superare il 50% dei costi sostenuti da ognuno di essi.

Art. 7 – Tempistiche di realizzazione dei progetti finanziati

Fanno fede le date di avvio e termine dei progetti ammessi a finanziamento indicati nella richiesta di contributo, salva diversa comunicazione sottoscritta dal Legale rappresentante che dovrà essere inviata all'ente camerale, tramite PEC con firma digitale, o, nei casi previsti dalla Legge, a mano o tramite posta, nei trenta giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuto accoglimento della richiesta da parte dello stesso ente camerale.

La data di avvio del progetto coincide con l'inizio delle attività preparatorie del medesimo e dovrà essere comunque successiva alla data di richiesta del contributo, mentre può essere antecedente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuto accoglimento da parte della Camera di commercio.

La data di avvio dei progetti deve essere sempre compresa nell'anno in cui la richiesta di contributo viene presentata.

La data di termine deve coincidere con la conclusione del progetto nella sua complessità (progettuale, organizzativa, economica/contabile).

Nel caso di mancata realizzazione dell'attività è richiesta una tempestiva comunicazione all'ente camerale, con conseguente rinuncia al finanziamento.

Come già indicato all'art. 2, l'ente camerale finanzia l'attività per un massimo di 12 mesi. È prevista la possibilità di richiedere eccezionalmente all'ente camerale, prima della data di termine del progetto precedentemente comunicata, una proroga dei termini di conclusione del progetto fino a una durata complessiva massima dell'attività di 18 mesi, evidenziando le particolari motivazioni, che sarà discrezione dell'ente camerale eventualmente concedere attraverso propria comunicazione scritta.

Art. 8 - Modalità di rendicontazione

Il proponente è il diretto destinatario del contributo ed è soggetto all'obbligo della rendicontazione delle entrate realizzate e delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'iniziativa finanziata. Non sono ammesse al contributo le spese che non siano riferibili all'iniziativa finanziata.

In caso di progetti congiunti è fatto obbligo ad ogni soggetto attuatore di predisporre rendicontazioni distinte e analitiche, presentate contestualmente dal capofila; il "soggetto capofila" è tenuto alla presentazione di una rendicontazione complessiva del progetto congiunto.

Ai fini della liquidazione del contributo, il beneficiario si impegna a produrre tramite pec con firma digitale o, nei casi consentiti dalla Legge, a mano o tramite posta, entro 120 giorni dalla chiusura dell'iniziativa pena la decadenza del contributo, la documentazione amministrativa consistente in:

- I) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano indicati data di avvio e di termine del progetto, i risultati che ha determinato sul piano della promozione economica della provincia e la visibilità data all'intervento camerale;
- II) il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute, da elencarsi dettagliatamente, conciliato con il budget previsto, ed asseverato da un revisore dei conti secondo il Modello A allegato al presente Disciplinare tecnico;
- III) i documenti di spesa in copia semplice (anche in formato digitale) intestati al soggetto richiedente, non necessariamente quietanzati;
- IV) dichiarazione del legale rappresentante, riportata in calce al rendiconto di cui al punto II) del presente elenco, concernente l'attestazione che le spese rendicontate sono riferibili unicamente al progetto ammesso al contributo camerale, per intero o in quota parte;
- V) gli ulteriori documenti previsti o richiesti di volta in volta dai competenti uffici camerali.

La rendicontazione deve evidenziare entrate e costi dell'iniziativa, quest'ultimi così suddivisi:

a) Costi interni

Ogni soggetto proponente è ammesso a spendere sul preventivo globale del progetto i costi interni, effettivamente sostenuti e riferiti all'iniziativa ammessa al contributo, propri o delle strutture ad esso collegate fino ad un limite complessivo massimo del 25% del totale delle spese rendicontate.

Ai fini del punto precedente si intendono:

- per strutture collegate i soggetti, anche di natura non imprenditoriale, la cui cifra di affari media realizzata nell'ultimo triennio in materia di servizi o forniture sia costituita, in misura non inferiore all'80%, da servizi o forniture prestati al soggetto proponente;
- per costi interni si intendono le spese imputabili all'iniziativa e relative al personale, compreso sia il costo relativo alla struttura direzionale dell'ente (es. il direttore), sia i costi di struttura (ad es.: gli oneri per le attrezzature, gli affitti, le utenze).

Costi interni superiori alla percentuale di cui al suddetto punto 1 non saranno ammessi a rendiconto.

I costi interni riferiti all'iniziativa e effettivamente sostenuti direttamente dal proponente dovranno essere dettagliati analiticamente per categoria di spesa. I costi interni delle strutture collegate e ricompresi nella percentuale del 25% dovranno essere accompagnati da documentazione contabile giustificativa.

b) Costi diretti dell'iniziativa

L'ammontare dei costi diretti, sostenuti e riferibili esclusivamente alla realizzazione dell'iniziativa, dovrà essere dettagliato analiticamente e comprovato dai documenti contabili, intestati al soggetto proponente in copia semplice (anche in formato digitale), secondo quanto previsto ai punti II e III del presente articolo.

La presentazione di documenti fiscali non intestati (es. scontrini, ricevute fiscali) dovrà essere corredata da apposita dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, o suo delegato, attestante la riferibilità delle spese sostenute al progetto finanziato.

Tutti i pagamenti per spese superiori a lordi euro 200,00 non potranno essere effettuati con denaro contante e dovranno essere effettuati con strumenti tracciabili (es.: c/c bancari o postali, assegni), in modo da consentire, in fase di eventuale verifica di cui all'art.11 del presente Disciplinare, il controllo dell'avvenuto pagamento.

Non sono ammissibili a rendiconto i compensi a qualsiasi titolo spettanti (anche per prestazioni di lavoro) a membri dell'organo esecutivo (presidente, consiglieri) del soggetto beneficiario del contributo.

Le prestazioni di lavoro qualificato ed i compensi per lavoro generico resi da personale assunto in modo specifico per lo svolgimento di mansioni connesse alla realizzazione dell'iniziativa dovranno essere comprovate dalla presentazione di copia dell'apposito contratto.

Eventuali rimborsi spese sono ammessi solo se accompagnati dalla formale richiesta di rimborso al soggetto beneficiario debitamente datata e sottoscritta.

Saranno ammessi a rendiconto unicamente i documenti contabili con data ricompresa fra la data di inizio e la data di termine del progetto finanziato di cui all'art. 7 ("Tempistiche di realizzazione dei progetti finanziati"), ad eccezione dei documenti contabili relativi all'asseverazione del rendiconto medesimo che possono invece essere successivi alla data di termine del progetto finanziato.

Le spese relative a beni strumentali riferibili alla realizzazione dell'iniziativa sono ammissibili solo in caso di affitto o noleggio e non per il loro acquisto.

Le spese evidenziate sia nel budget sia nel rendiconto devono essere al lordo IVA solo nel caso in cui l'IVA non sia detraibile e, pertanto, nella misura in cui rappresenti realmente un costo dell'ente beneficiario.

Non sono ritenuti ammissibili in alcun modo a rendiconto:

- fra i costi diretti e interni: forniture effettuate da membri dell'organo esecutivo (Presidente, consiglieri) e dalla struttura direzionale (es. il direttore) dell'ente beneficiario del contributo o da imprese di titolarità dei medesimi. Allo stesso modo non saranno ritenute ammissibili forniture effettuate da persone giuridiche a titolarità o comproprietà di Presidente, Direttore e membri dell'organo esecutivo dell'ente beneficiario del contributo;
- fra i costi diretti: emolumenti erogati ai vertici amministrativi, esecutivi e alla struttura direzionale del soggetto beneficiario stesso.

Non sono ammissibili le "spese figurative" (es.: contributi non monetari, bensì erogati in beni o servizi), che, se dichiarati a budget o in fase di rendicontazione, occorrono unicamente a rendere il "valore economico" del progetto.

Art. 9 - Erogazione e liquidazione del contributo

L'Ente camerale comunica ai soggetti beneficiati dal contributo l'intervenuta decisione in ordine alla concessione dello stesso, precisandone il contenuto e le condizioni ed invitando a trasmettere all'ufficio competente entro 120 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, quanto previsto dall'art. 8.

Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria una richiesta di chiarimenti, l'ufficio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato fissando un ulteriore termine di 60 giorni dalla data della comunicazione della stessa.

Pervenuta la documentazione, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto, l'ufficio, a seguito di provvedimento di liquidazione del Dirigente competente, trasmette la pratica al Settore Contabilità ai fini dell'emissione del mandato di pagamento.

Il termine per la conclusione dell'intera procedura di liquidazione, come specificato al paragrafo precedente, è pari a 180 giorni a partire dalla data di ricevimento della documentazione completa in ogni sua parte.

La mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 8 o l'assenza di risposta dell'interessato alla suddetta richiesta di ulteriori chiarimenti entro i termini prestabiliti, senza giustificato motivo, comporta la decadenza del contributo e la revoca del medesimo. Pertanto, in tal caso, l'ufficio inoltra la pratica al Segretario Generale perché ne proponga l'inserimento da parte del Presidente all'ordine del giorno in una riunione della Giunta camerale per la revoca della concessione. La pratica è ugualmente portata al riesame della Giunta ove l'iniziativa realizzata si sia discostata nella sua realizzazione da quella preventivata o in caso di inosservanza di eventuali direttive di tipo operativo fornite dall'Ente camerale o, infine, qualora non sia stata data rilevanza esterna all'intervento camerale in conformità con le previsioni relative all'uso del marchio della Camera di commercio di Torino.

Il contributo, qualora il rendiconto consuntivo evidenzia una contrazione dei costi ammissibili, subirà una conseguente riduzione proporzionale. Allo stesso modo, il contributo subirà una riduzione nel caso in cui il rendiconto dell'iniziativa evidenzia un avanzo, fino all'ottenimento del pareggio.

Nel caso di progetti congiunti, la liquidazione del contributo avverrà a favore di ciascun soggetto attuatore solo al momento della presentazione sia della rendicontazione complessiva da parte del soggetto capofila, sia delle rendicontazioni di ogni soggetto attuatore, ai sensi di quanto previsto all'art. 8.

La mancata attuazione dell'attività o della rendicontazione da parte di uno o più soggetti attuatori comporterà la revoca del contributo complessivamente stanziato, salvo diversa valutazione da parte della Giunta sulle effettive ricadute del progetto complessivo.

Art. 10 – Erogazione contributi tramite bando

La Giunta camerale può emanare con propria deliberazione un apposito Bando ai fini della raccolta delle richieste di contributo a sostegno di iniziative promozionali di enti terzi, a seguito della quale viene dato a quest'ultimo idonea evidenza pubblica, indicando contestualmente eventuali criteri di priorità nella selezione delle richieste ammesse a contributo e identificando il periodo di presentazione delle richieste di contributo.

I soggetti che intendano ottenere contributi per il sostegno di un'iniziativa rilevante ai fini della promozione dell'economia provinciale, devono far pervenire tramite pec - posta elettronica certificata o, nei casi consentiti dalla Legge, a mano o tramite posta raccomandata A/R la domanda alla Camera di commercio compilando, a pena di inammissibilità, l'apposito modulo completo in tutte le sue parti, allegando la documentazione prevista dal Bando medesimo; nel caso di invio postale, anche tramite raccomandata A/R, fa fede la data di effettivo arrivo.

Sono ammesse anche richieste per progetti da attuarsi e sostenersi finanziariamente da più soggetti ("progetti congiunti"), in possesso dei requisiti di cui all'art. 1. Tali progetti devono essere presentati da uno degli attuatori del progetto ("soggetto capofila"), nominato con apposita dichiarazione allegata alla domanda dagli altri partecipanti al progetto ("soggetti coproponenti"). Ogni aderente al progetto, mediante il modulo sopracitato, ha l'obbligo di predisporre il proprio budget e la descrizione dell'attività relativa al sottoprogetto di sua competenza; al momento della presentazione della richiesta, il "soggetto capofila" è tenuto alla presentazione del budget complessivo.

La Giunta, entro 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste, adotta appositi provvedimenti sull'accoglimento o rigetto delle stesse.

Anche tali richieste sono assoggettate alle disposizioni del presente Disciplinare di cui agli art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

Non è ammessa la presentazione di progetti di importo complessivo inferiore a euro 20.000. In caso di "progetti congiunti" tale ammontare si riferisce al progetto nella sua interezza.

Art. 11 – Controlli a campione

Fermo il controllo da parte degli uffici camerali competenti che precede la liquidazione del contributo effettuato sul materiale presentato dal soggetto beneficiario in fase di rendicontazione, l'ente camerale si riserva, dopo la chiusura dell'iniziativa ammessa a contributo, la facoltà di sottoporre a controlli a campione le rendicontazioni presentate dai beneficiari.

A tal fine, la Camera di commercio nomina verificatori esterni, individuati con obiettività e trasparenza secondo quanto previsto dalla Convenzione vigente tra la Camera di commercio e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.

L'atto di nomina è esibito al beneficiario del contributo sottoposto a controllo ed è allegato al verbale di cui ai successivi capoversi.

I beneficiari prendono atto che l'attività di controllo svolta dai verificatori è riferibile alla Camera di commercio e rinunciano a qualsivoglia eccezione in merito alle modalità di svolgimento della medesima.

Al fine di consentire il corretto svolgimento dei controlli a campione, i beneficiari dei contributi dovranno consentire ai verificatori l'accesso a tutta la documentazione relativa all'iniziativa ammessa a contributo.

In particolare, i verificatori effettueranno il controllo in conformità a quanto dettagliato nel Modello "B", allegato al presente Disciplinare Tecnico: i verificatori potranno acquisire *in loco* dai beneficiari tutte le informazioni e la documentazione che permettono di verificare l'effettiva realizzazione delle attività finanziate, le modalità di attuazione, la corrispondenza dei documenti di spesa con i dati presenti nel sistema informativo-contabile e la regolarità.

L'attività di controllo potrà accertare:

NATURA DELLA VIOLAZIONE	PROVVEDIMENTO
Irregolarità sanabili. es. - irregolare documentazione probatoria - irregolare conferimento di incarichi - irregolarità fiscali sanabili	Richiesta di integrazione/regolarizzazione
Irregolarità non sanabili. es. - spese non ammissibili - violazioni finanziarie - procedure non conformi al disciplinare - irregolarità fiscali non sanabili	Qualificazione dei costi come non ammissibili e ricalcolo dell'importo ammissibile a contributo Eventuale irrogazione di sanzioni specifiche.
Irregolarità non sanabili con violazioni penalmente rilevanti. Es. - costi inesistenti - attività non realizzate	Qualificazione dei costi come non ammissibili e ricalcolo dell'importo ammissibile a contributo Eventuale irrogazione di sanzioni specifiche. Comunicazione all'autorità giudiziaria.

Le attività di controllo a campione sono svolte in contraddittorio con il soggetto beneficiario.

Alla conclusione della verifica è redatto un verbale sintetico sottoscritto in duplice copia, una delle quali è consegnata al soggetto beneficiario.

L'esito dei controlli a campione, descrittivo della gravità delle eventuali irregolarità accertate, corredato dalla relativa documentazione e dalle eventuali controdeduzioni del beneficiario sottoposto a controllo, è tempestivamente trasmesso dai verificatori alla Camera di commercio.

Nel caso in cui siano riscontrate gravi irregolarità o sia accertata l'inesistenza delle spese rendicontate, la Camera di commercio - previa eventuale rinnovazione totale o parziale degli accertamenti svolti dai verificatori - potrà esperire le azioni di recupero dei contributi secondo criteri di economicità ed efficacia, salva ogni diversa e/o ulteriore determinazione resa necessaria dall'irregolarità accertata.

In caso di grave negligenza o malafede nella gestione dei contributi, la Camera di commercio può disporre, con motivato provvedimento, l'esclusione del soggetto beneficiario dalla partecipazione a successive procedure di erogazione dei contributi camerali.

L'ingiustificato differimento o il rifiuto della sottoposizione ai controlli legittima la Camera di commercio ad esperire l'azione di recupero del contributo erogato.

Salvo quanto espressamente stabilito dal presente articolo, si applicano le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e del Regolamento

camerale per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (approvato in data 3 marzo 2008).

Allegato: Modello A

Allegato: Modello B